

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1222

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore WILDE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1994

Soppressione delle commissioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, all'articolo 4 della legge 28 marzo 1991, n. 112, all'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ed istituzione della commissione consiliare comunale e della commissione consiliare regionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge vuole risolvere in modo più liberistico le problematiche inerenti alle commissioni commercio, ambulato ed esercizi pubblici, con lo scopo di snellire, deburocratizzare ed unificare il contesto, noti gli evidenti preffissati e mai ottenuti obiettivi, relativi alle pianificazioni commerciali. Infatti il parere non vincolante delle commissioni rende comunque aleatoria il funzionamento delle stesse.

Nei comuni di piccole dimensioni, la commissione è di difficile costituzione in quanto diventa sempre difficile la reperibilità dei nove componenti richiesti per legge, al contrario nei grandi comuni nelle commissioni si inseriscono per primi uomini imposti dalle associazioni i quali occupano rigidamente settori e subsettori mercantili in funzione del loro peso contrattuale basato sugli iscritti, e quindi successivamente si muove tutto solo per delega. Le commissioni regionali sono ancor più monopolizzate, perchè s'inseriscono uomini dei vertici delle associazioni i quali danno un vero e proprio indirizzo e riescono a condizionare le scelte e neutralizzano le spinte e volontà contrarie, favorendo spesso, la *deregulation*, per cui nella sola regione Lombardia sono giacenti circa 300 richieste di nulla osta per un totale di metri quadrati 1.300.000 contro disponibilità di poche decine di migliaia di metri quadrati, sia per il *food* che le altre attività se tali commissioni funzionassero non saremmo in queste condizioni. Questa legge vuole quindi risolvere tali problemi tenendo ben presente gli interessi degli imprenditori del settore, ma anche gli interessi e le esigenze del cittadino utente e consumatore, questa è la via liberista che non può essere condizionata dal corporativismo. È importante ricordare che la necessità di soppri-

mere le diverse commissioni comunali e regionali erano previste nel primo testo dall'articolo 3 del «regolamento Cassese», ma, nella sua redazione definitiva, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384, sopprimeva tale articolo e manteneva in vigore la commissione regionale, mentre veniva ridotta drasticamente, nei suoi compiti, la commissione comunale, limitandoli al solo parere non vincolante, sul piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita. Il risultato di tale indirizzo ha portato a piani di sviluppo ed adeguamento comunali chiusi, così da non permettere la modernizzazione del settore, promuovendo di fatto un invecchiamento delle strutture distributive, specialmente per quelle medio piccole. Una manovra che non permette la auspicata specializzazione del settore, così come le commissioni suindicate non hanno mai intrapreso la via più razionale della localizzazione relativa alle moderne strutture di vendita, cercando d'introdurre nuovi concetti di urbanistica commerciale. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1994 limita i compiti della commissione comunale del commercio mentre la legge 28 marzo 1991, n. 112, relativa al commercio su aree pubbliche prevede la commissione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la legge 25 agosto 1991, n. 287, sui pubblici servizi prevedono altre commissioni, per arrivare ai comuni inferiori ai 10.000 abitanti con commissioni unificate a livello di amministrazione provinciale.

È di grande importanza, rimarcare l'assurdità dell'attuale situazione e la necessità dell'urgenza di unificare le diverse procedure all'insegna della semplificazione burocratica e della trasparenza amministrativa, poichè se in passato, come dimostrato le commissioni, hanno offerto un pessimo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quadro delle loro attività, è importante riprendere il decreto del Presidente della Repubblica n. 384, del 1994 ma allargare il solco da questo tracciato abolendo tutte le commissioni previste dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 2 giugno 1971, n. 426, all'articolo 4 della legge 28 marzo 1991, n. 112, e all'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

L'abolizione di tutte le commissioni, a livello comunale e regionale e la contemporanea istituzione di una commissione consiliare comunale e di una commissione consiliare regionale per il controllo dell'operato delle amministrazioni in tutti i settori che riguardano la vendita e la somministrazione, darebbe un sicuro impulso al settore mercantile.

Le commissioni sono composte da quattro consiglieri, di cui almeno due rappresentanti della minoranza, oltre al sindaco o consigliere delegato, presidente della giunta regionale o consigliere delegato, che la

presiede. Possono fare parte della commissione due esperti esterni, designati dal presidente della commissione, limitatamente alla trattazione di casi specifici. La commissione deve dare garanzie di controllo atte ad impedire atti di prevaricazione od interpretazioni soggettive della norma, le richieste devono essere sottoposte ad un vero e completo esame in modo di dare valenza strategica ed operativa alla commissione.

Con l'articolo 1 vengono soppresse le commissioni attuali di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge 2 giugno 1971, n. 426, all'articolo 4 della legge 28 marzo 1991, n. 112, all'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

L'articolo 2 istituisce la nuova commissione consiliare comunale.

L'articolo 3 istituisce la nuova commissione regionale.

L'articolo 4 recita le norme comuni relative al funzionamento delle commissioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Soppressione delle commissioni vigenti nel settore del commercio)

1. Le commissioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, all'articolo 4 della legge 28 marzo 1991, n. 112, all'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soppresse.

Art. 2.

(Commissione consiliare comunale)

1. La commissione consiliare comunale è presieduta dal sindaco o da un consigliere delegato e dura in carica sino alla scadenza del consiglio comunale.

2. La commissione:

a) esprime parere sul piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita e sugli altri piani di settore (commercio - ambulante - attività di somministrazione) nonché su ogni documento programmatico relativo alla struttura distributiva comunale;

b) controlla che la gestione del settore commercio, ambulante ed attività di somministrazione avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti;

c) esprime parere su richiesta del sindaco su casi specifici di gestione dei piani e dei settori.

Art. 3.

(Commissione consiliare regionale)

1. La commissione consiliare regionale è presieduta dal presidente della giunta o da un consigliere delegato e dura in carica sino alla scadenza del consiglio regionale.

2. La commissione:

a) esprime parere sui piani di settore e su ogni altro provvedimento programmatico di carattere regionale;

b) controlla che la gestione del settore commercio da parte dell'assessorato regionale e dei comuni avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti;

c) esprime parere su casi specifici relativi al settore commercio.

Art. 4.

(Norme comuni all'istituzione e al funzionamento delle commissioni)

1. Ciascuna commissione è composta, oltre che dal presidente, da quattro consiglieri, di cui due di rappresentanza della minoranza, nominati dai rispettivi consigli con votazione segreta.

2. Il componente della commissione decade dall'incarico con la perdita della qualifica di consigliere; può essere sostituito da altro consigliere qualora ne faccia richiesta scritta al presidente del consiglio di appartenenza; decade dall'incarico quando non partecipa senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della commissione. Il Consiglio procede entro trenta giorni alla sostituzione del consigliere decaduto. Il consigliere decaduto o sostituito non può essere reintegrato nella commissione per tutta la durata del consiglio.

3. Il presidente della commissione può invitare a partecipare alla seduta della commissione senza diritto di voto un esperto in materia di distribuzione e pianificazione commerciale, scelta da apposito elenco tenuto dalla presidenza della giunta regionale.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte per il comune dal responsabile dell'ufficio commercio e, in sua assenza, dal segretario comunale o da altro dipendente comunale di livello adeguato regolarmente autorizzato anche per lunghi periodi di tempo. Segretario della commissione regionale è il funzionario responsabile del settore commercio o, in sua assenza altro dipendente di livello adeguato regolarmente autorizzato anche per lunghi periodi di tempo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Il parere della commissione è espresso per alzata di mano e, qualora lo richieda la maggioranza dei presenti, a votazione segreta. Il parere della commissione anche se espresso all'unanimità, non vincola l'amministrazione.

6. La commissione si riunisce almeno ogni tre mesi e l'ordine del giorno viene notificato a ciascun commissario secondo le disposizioni vigenti in materia. La convocazione per telegramma è ammessa soltanto nei casi di particolare gravità e urgenza. I fascicoli degli argomenti all'ordine del giorno devono essere disponibili per la visione presso la segreteria della commissione oppure inviati unitamente all'avviso di convocazione. Per la validità della seduta devono essere presenti almeno tre componenti della commissione, compreso il presidente.

7. Nei comuni inferiori ai 10.000 abitanti la convocazione trimestrale della commissione può essere sostituita dall'invio a ciascun commissario di un prospetto riepilogativo della casistica avvenuta nel periodo precedente, qualora il movimento del settore non sia significativo. L'invio del prospetto non può essere ripetuto alla scadenza del trimestre successivo. I commissari sottoscrivono il prospetto per presa d'atto e lo restituiscono alla segreteria della commissione, la quale redigerà apposito verbale che sarà firmato dagli interessati alla prima riunione utile.

8. All'inizio di ogni seduta viene data lettura del verbale della seduta precedente in modo che i commissari possono approvarlo con l'opposizione della firma. Successivamente si discutono gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I comuni e le regioni devono procedere alla nomina della commissione di propria competenza, di cui agli articoli 2 e 3, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.